

*Mi*

Data ..... 1 APR. 2010

Protocollo 13050 /DB10.09



All' Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O.  
n. 6 - "Alessandrino"  
C.so Virginia Marini, 95  
15100 ALESSANDRIA

Al Signor Sindaco del Comune di  
15100 ALESSANDRIA

All' A.M.A.G. S.p.A.  
Via Damiano Chiesa, 18  
15121 ALESSANDRIA

Alla Provincia di Alessandria  
Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse  
Idriche  
Via Galimberti, 2/A  
15121 ALESSANDRIA

Alla Provincia di Alessandria  
Servizio Pianificazione Territoriale  
Via Galimberti, 2/A  
15121 ALESSANDRIA

All' Agenzia Regionale per la Protezione  
Ambientale - Dipartimento Provinciale di  
Alessandria  
Spalto Marengo, 37  
15121 ALESSANDRIA

All' Azienda Sanitaria Locale di Alessandria  
Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene  
Alimenti e Nutrizione  
Via Venezia, 6  
15121 ALESSANDRIA

Alla Direzione regionale N. 8  
Programmazione strategica, politiche  
territoriali ed edilizia  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO

*Ateco*

A.ATO6 "ALESSANDRINO"	
DIV. .... CAT. 27 FASC. ....1.....	
626	71416
C. VOCE .....4.....	C. ENT. SCR. ....
C. OGG. ....	C. DEST. ....Ateco

*Alla Direzione regionale N. 14  
Opere pubbliche, difesa del suolo, economia  
montana e foreste  
Corso Bolzano, 44  
10121 TORINO*

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006. Comune di Alessandria.

Si trasmette in allegato copia della determinazione n. 230, in data 31 marzo 2010, che conclude il procedimento di definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi Molinetto e Rana, ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria.

Si ricorda allo stesso Comune nel cui territorio ricadono le aree di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, deve provvedere a:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

Si resta a disposizione e si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

(Ing. Salvatore DE GIORGIO)



referente:  
Massimiliano Petricig tel. 011/4324818

INV-Alessandria-Pozzi Molinetto e Rana.doc

Direzione AMBIENTE

Settore Servizio Idrico Integrato

DETERMINAZIONE NUMERO: 230

DEL: 31 MAR. 2010

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore: DB1009

Legislatura: 8

Anno: 2010

### Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Molinetto e Rana, ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", d'intesa con il Comune di Alessandria e con la Società A.M.A.G. S.p.A., gestore operativo del servizio acquedottistico, con nota in data 3 febbraio 2010, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Molinetto e Rana, ubicati nelle particelle catastali n. 103 e n. 413 dei fogli di mappa n. 217 e n. 200, censiti al C.T. del medesimo Comune.

I pozzi Molinetto e Rana, realizzati il primo nel 1996 ed il secondo nel 2003 e profondi, rispettivamente, 200 e 110 metri, sono completati esclusivamente in un acquifero confinato multifalda con grado di vulnerabilità medio-basso e sono ubicati in aree agricole. Sono entrambi conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 poiché filtrano unicamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, tra -86,00 e -104,00 e tra -159,00 e -183,00 metri il primo e tra 66,00 e 72,00, tra 81,00 e 87,00 e tra 91,00 e 96,00 metri il secondo. Attualmente sono in corso di completamento i lavori di realizzazione degli avanpozzi ed i collegamenti delle tubazioni alla rete acquedottistica esistente.

Le proposte di definizione sono state determinate in funzione delle portate massime che saranno emunte da ciascuno dei due pozzi (pari a 58,00 l/s per il pozzo Molinetto e a 25,00 l/s per il pozzo Rana) e sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità medio-basso dell'acquifero captato. In mancanza della ricostruzione piezometrica dell'acquifero profondo captato dai pozzi, le aree di salvaguardia sono state orientate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale e dimensionate come previsto al punto 2.4.1 dell'Allegato A del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R. Le aree di salvaguardia sono state pertanto delimitate, in via cautelativa, utilizzando un valore del gradiente idraulico pari a  $10^{-4}$  e considerando l'involuppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata calcolate con un range angolare complessivo di  $30^\circ$ .

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi;
- zona di rispetto ristretta, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni per entrambi i pozzi, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°;
- zona di rispetto allargata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni per entrambi i pozzi, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando un range angolare complessivo di 30°.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle tavole "Elaborato: 11a – Pozzo ad uso idropotabile Molinetto in località Spinetta Marengo – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del r.r. n. 15/R del 11/12/2006 – Planimetria aree di salvaguardia — settembre 2009 – scala 1:2.000" e "Elaborato: 11a – Pozzo ad uso idropotabile Rana in località Spinetta Marengo – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del r.r. n. 15/R del 11/12/2006 – Planimetria aree di salvaguardia — settembre 2009 – scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

In merito alla proposta in argomento l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, con nota in data 21 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole non rilevando particolari criticità o incompatibilità.

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Alessandria, con nota in data 1 settembre 2009, ha richiesto alcune integrazioni alla documentazione presentata, ed in particolare alcune delucidazioni circa le modalità di smaltimento dei rifiuti e degli scarichi delle acque reflue urbane dei fabbricati non allacciati alla pubblica fognatura presenti in prossimità delle aree di salvaguardia. Esaminate le integrazioni richieste, con nota in data 20 gennaio 2010, ha considerato esaustiva la documentazione fornita e non ha ravvisato elementi ostativi alle definizioni delle aree di salvaguardia dei pozzi in oggetto, esprimendo parere favorevole.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende i criteri di base per la predisposizione dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni agricoli ricompresi nelle aree di salvaguardia dei due pozzi; tali proposte hanno evidenziato una elevata suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 2) e costituiscono i riferimenti tecnici di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai due pozzi in argomento è riconosciuto alla Società A.M.A.G. S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore dell'acquedotto, in forza dei seguenti procedimenti amministrativi della Provincia di Alessandria:

- per il pozzo Molinetto, in seguito alla richiesta di concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile, è stata emessa l'ordinanza n. 53, in data 5 ottobre 2009, di avvio dell'istruttoria;
- per il pozzo Rana, determinazione DDAM6-422-2002 del 31 maggio 2002 di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8, in data 25 febbraio 2010.

Tutto ciò premesso,

*Il Direttore*

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

considerato che i due pozzi in argomento sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino", in data 22 dicembre 2008;

dato atto che le portate utilizzate per il dimensionamento delle aree di salvaguardia in argomento sono pari alle portate massime estratte, pari a 58,00 l/s per il pozzo Molinetto e 25,00 l/s per il pozzo Rana;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree di salvaguardia medesime;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità ai criteri di base e alle prescrizioni di cui agli studi allegati alla domanda a cura dei detentori dei titoli d'uso delle particelle interessate e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Alessandria del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

vista l'ordinanza n. 53, in data 5 ottobre 2009, con la quale la Provincia di Alessandria ha avviato l'istruttoria in seguito alla richiesta della Società A.M.A.G. S.p.A. di concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile dal pozzo denominato Molinetto;



vista la determinazione DDAM6-422-2002, in data 31 maggio 2002, con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato il Consorzio Intercomunale dei Servizi Imprenditoriali CISI (ora A.M.A.G S.p.A.) alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite il pozzo denominato Rana;

vista le note dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Alessandria, in data 1 settembre 2009 – prot. n. 96981 e in data 20 gennaio 2010 – prot. n. 6274;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Alessandria, in data 21 ottobre 2009 – prot. n. 114129/SC 07;

vista la nota, in data 3 febbraio 2010 – prot. n. 183, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 – "Alessandrino", di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

#### DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto denominati Molinetto e Rana, ubicati in frazione Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria, sono definite come risulta nelle tavole "Elaborato: 11a – Pozzo ad uso idropotabile Molinetto in località Spinetta Marengo – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi del r.r. n. 15/R del 11/12/2006 – Planimetria aree di salvaguardia — settembre 2009 – scala 1:2.000" e "Elaborato: 11a – Pozzo ad uso idropotabile Rana in località Spinetta Marengo – Ridefinizione delle fasce di rispetto ai sensi

del r.r. n. 15/R del 11/12/2006 – Planimetria aree di salvaguardia – settembre 2009 – scala 1:2.000”, allegata alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

- b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 58,00 l/s per il pozzo Molinetto e 25,00 l/s per il pozzo Rana.
- c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci che dovrà essere redatto da coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di definizione delle aree di salvaguardia, agli atti con la documentazione trasmessa. A tale scopo, i titolari d'uso delle particelle interessate dovranno inviare apposita comunicazione alla Provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici.
- d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei due pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, impermeabilizzate, dotate di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle stesse aree;
  - provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito, il monitoraggio della qualità delle acque nel piezometro che andrà realizzato a monte della captazione “Molinetto” in prossimità dell'isocrona a 180 giorni al fine di permettere il controllo di possibili inquinamenti, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.

- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Alessandria affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Torino, li 31 MAR. 2010



Il Direttore  
Ing. Salvatore De Giorgio

Firma manoscritta in inchiostro sopra il nome stampato.